

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1052

Disposizioni in materia di
contrasto dell'omofobia e
della transfobia

ottobre 2013
n. 60



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1052**

Disposizioni in materia di
contrasto dell'omofobia e
della transfobia

ottobre 2013
n. 60

a cura di: F. Cavallucci
hanno collaborato: M. Mercuri

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
ALLEGATO.....	13

SINTESI DEL CONTENUTO

ATTO SENATO N. 1052, RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DELL'OMOFobia E DELLA TRANSFOBIA'

Contenuto

L'Atto Senato n. 1052, approvato dalla Camera dei deputati il 19 settembre u.s., in un testo unificato delle proposte di legge AA.CC. nn. [245 \(Scalfarotto\)](#), [280 \(Fiano\)](#) e [1071 \(Brunetta\)](#), intende contrastare le discriminazioni fondate su omofobia e transfobia.

Il provvedimento, infatti, novella la [Legge n. 654 del 1975](#)¹, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York del 1966 e la c.d. 'Legge Mancino' (Decreto Legge n. 122 del 1993 convertito dalla [Legge n. 205 del 1993](#)²), normative che attualmente costituiscono i riferimenti essenziali nella legislazione italiana di contrasto alle discriminazioni.

Il quadro normativo vigente

In particolare, la Legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966, all'articolo 3 sanziona le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate alla discriminazione. Analiticamente, l'articolo 3 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- chiunque propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. a): reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro;
- chiunque, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. b): reclusione da 6 mesi a 4 anni;
- chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 3: reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque promuove o dirige tali organizzazioni, associazioni (comma 3: reclusione da 1 a 6 anni).

Il Decreto Legge n. 122 del 1993 (convertito dalla citata Legge n. 205 del 1993) - riformulando nei termini sopra riportati l'articolo 3 della Legge n. 654 del 1975 - ha

¹ *Ratifica ed esecuzione della convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (GU n. 337 del 23 dicembre 1975, S.O.).*

² *Recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (GU n. 148 del 26 giugno 1993).*

provveduto ad inasprire le pene per i delitti previsti dalla stessa legge e ha introdotto (articolo 1) sanzioni accessorie in caso di condanna (dall'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività all'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati; dalla sospensione della patente di guida o del passaporto al divieto di detenzione di armi, al divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale).

Inoltre, facendo costante rinvio alle fattispecie di cui all'articolo 3 della Legge n. 654 del 1975, l'articolo 2 del Decreto Legge ha previsto sanzioni penali per:

- chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli di tipo razzista, o basati sull'odio etnico, nazionale o religioso propri o usuali delle organizzazioni di cui all'art. 3 della legge n. 654/1975 (art. 2, comma 1: reclusione fino a 3 anni e multa da 103 a 258 euro);
- chiunque acceda ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche con gli emblemi o i simboli sopra citati (art. 2, comma 2: arresto da 3 mesi ad un anno).

Infine, il Decreto Legge ha introdotto (articolo 3) la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico: ai sensi del comma 1 per qualsiasi reato - ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'ergastolo - commesso per le finalità di discriminazione di cui alla Legge n. 654 del 1975, la pena viene aumentata fino alla metà. In caso di concorso di circostanze, il successivo comma 2 stabilisce che il giudice non può ritenere le attenuanti equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante della finalità di discriminazione e che le eventuali diminuzioni di pena devono essere calcolate sulla pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Tale previsione non opera rispetto all'attenuante della minore età (di cui all'art. 98 del codice penale).

Si ricorda che nella XVI legislatura la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha - in tre occasioni - avviato l'esame di proposte di legge di iniziativa parlamentare volte a contrastare le discriminazioni fondate su motivi di omofobia e transfobia, svolgendo un'ampia attività istruttoria e conoscitiva. Nei primi due casi è stata l'Assemblea ad approvare pregiudiziali di costituzionalità che hanno bloccato il successivo iter dei provvedimenti; nell'ultimo caso è stata la stessa Commissione giustizia ad approvare un emendamento interamente soppressivo del testo sottoposto.

Quanto al testo unificato approvato nella presente legislatura e ora al vaglio del Senato, si ricorda che l'[esame in sede referente presso la Commissione giustizia della Camera](#) si è svolto dal 6 giugno al 2 agosto 2013, mentre la [discussione in Assemblea](#) si è tenuta dal 5 agosto al 19 settembre u.s. Rispetto al testo unificato varato dalla Commissione di merito, si ricorda che l'Assemblea della Camera ha approvato i seguenti emendamenti: [0.1.61.100](#), [1.61](#) e [1.02](#) e che il voto finale, avvenuto il 19 settembre 2013 nella [seduta antimeridiana n. 80](#), ha avuto il seguente esito: favorevoli 228, contrari 57, astenuti 108, votanti 285, presenti 393.

Il provvedimento in esame si compone di **2 articoli**.

L'**articolo 1** reca modifiche alla Legge n. 654 del 1975 e al Decreto Legge n. 122 del 1993.

In particolare, il **comma 1, lettere a) e b)**, novellano l'articolo 3 della Legge n. 654 del 1975, inserendo tra le condotte di istigazione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione anche quelle fondate sull'omofobia o sulla transfobia.

Conseguentemente, il provvedimento punisce:

- con la reclusione fino a un anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro chi «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia. L'inserimento delle parole «o fondati sull'omofobia o transfobia» al termine della lettera *a)* interessa pertanto l'ipotesi dell'istigazione o commissione di atti di discriminazione, mentre non interessa la fattispecie di "propaganda" di idee fondate sulla omofobia o transfobia, contenuta nella prima parte della disposizione;
- con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi in qualsiasi modo «istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia;
- con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque partecipa - o presta assistenza - ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia. Tali formazioni sono espressamente vietate dalla legge. La pena per coloro che le promuovono o dirigono è la reclusione da 1 a 6 anni.

Il **comma 1, lettera c)**, aggiunge il comma 3-*bis* al citato articolo 3 della Legge n. 654 del 1975³. Con l'introduzione del comma si specifica che, ai sensi della legge del 1975, 'non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni'.

Sotto il profilo della formulazione del comma 3-bis in commento potrebbe ritenersi opportuna un'ulteriore riflessione sulla portata normativa delle parole "anche se", in quanto la finalità della previsione sembra circoscritta proprio e soltanto a garantire le attività delle organizzazioni ivi richiamate.

Il successivo **comma 2, lettere a), b) e c)** novellano la citata legge Mancino (Legge n. 205 del 1993), aggiungendo la discriminazione fondata sull'omofobia

³ Le disposizioni recate dalla lettera *c)* sono frutto degli emendamenti [0.1.61.100 e 1.61](#), approvati durante l'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati.

o transfobia - rispettivamente - nel titolo del provvedimento, nella rubrica dell'articolo 1 e nell'articolo 3, comma 1⁴.

Come accennato, il decreto legge n. 122 del 1993 convertito dalla Legge n. 205 del 1993, all'articolo 1, comma 1, ha sostituito proprio l'articolo 3 della Legge n. 654 del 1975. L'intervento sulla rubrica dell'articolo 1 della "legge Mancino", ribadisce che sono applicabili anche ai condannati a seguito delle condotte fondate sull'omofobia o transfobia ivi considerate le sanzioni accessorie, previste dalla stessa legge. Invece l'intervento sull'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 122 del 1993 comporta l'applicabilità della circostanza aggravante dal medesimo prevista anche ai condannati a seguito di condotte fondate sull'omofobia o transfobia.

L'articolo 2, introdotto durante l'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati⁵, disciplina le statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza. Al fine di verificare l'applicazione del provvedimento in commento, la progettazione e realizzazione di politiche di contrasto della discriminazione e della violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e il monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'articolo in esame prevede che l'Istituto nazionale di statistica - nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali - assicuri lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno quadriennale sulle discriminazioni e sulla violenza, misurandone le caratteristiche fondamentali e individuando i soggetti più esposti al rischio.

⁴ Si ricorda che la disposizione recata dall'articolo 1, comma 2, lettera c) del provvedimento in commento è frutto dell'emendamento [1.61](#), approvato durante l'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati.

⁵ Le disposizioni recate dal citato articolo 2 sono frutto dell'emendamento [1.02](#).

ALLEGATO



DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 settembre 2013,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati SCALFAROTTO, ZAN, TINAGLI, CHIMIENTI, AIELLO, AIRAUDO, ALBERTI, AMENDOLA, AMODDIO, ASCANI, BALDASSARRE, BARONI, BASILIO, BAZOLI, BELLANOVA, BENEDETTI, BENI, BERLINGHIERI, Massimiliano BERNINI, Paolo BERNINI, Mariastella BIANCHI, Nicola BIANCHI, BIFFONI, BINDI, BOCCADUTRI, BOCCIA, BONACCORSI, BONAFÈ, BONIFAZI, BONOMO, Franco BORDO, Michele BORDO, BOSCHI, BOSSA, BRAGA, BRATTI, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSTO, CAMPANA, CAPOZZOLO, CARBONE, CARIELLO, CARRA, CARRESCIA, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CENNI, Antimo CESARO, CHAOUKI, CIMBRO, CIVATI, COLLETTI, COLONNESE, COMINELLI, CORDA, COSTANTINO, COZZOLINO, CRIMÌ, CRIPPA, CRIVELLARI, CURRÒ, D'AGOSTINO, D'AMBROSIO, D'OTTAVIO, D'UVA, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, DALLAI, DE MENECH, DE MICHELI, DE ROSA, DECARO, DEL GROSSO, DELL'ORCO, DELLA VALLE, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, DI SALVO, Manlio DI STEFANO, DI VITA, DURANTI, FANUCCI, FARAONE, Daniele FARINA, Claudio FAVA, FERRARA, FERRARI, FICO, FRAGOMELI, FRATOIANNI, FREGOLENT, FRUSONE, FURNARI, GADDA, GAGNARLI, GALGANO, GALLINELLA, GARAVINI, GASPARINI, GELLI, GIACHETTI, Giancarlo GIORDANO, GIULIANI, GOZI, GRIBAUDO, GRILLO, Lorenzo GUERINI, GUERRA, GUTGELD, Cristian IANNUZZI, KRONBICHLER, L'ABBATE, LABRIOLA, LACQUANITI, LAFORGIA, LAVAGNO, LEONORI, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LOTTI, LUPO, MADIA, MAGORNO, MALISANI, MALPEZZI, MANFREDI, MANNINO, MANTERO, MARTELLI, MARZANA, MARZANO, MATARRELLI, MAURI, MAZZIOTTI DI CELSO, MAZZOLI, MELILLA, Marco MELONI, META, MICILLO, MIGLIORE, MOGHERINI, MOLEA, MORANI, MORETTI, MOSCA, MOSCATT, MUCCI, NARDELLA, NARDUOLO, NESCI, NESI, NICCHI, NUTI, OLIARO, ORFINI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PALMA, PANNARALE, PARENTELA, PARRINI, PELLEGRINO, PELUFFO, PES, PESCO, PETRAROLI, PIAZZONI, PICCOLI

NARDELLI, PICIERNO, PILOZZI, Giuditta PINI, PIRAS, PLACIDO, POLLASTRINI, PRODANI, QUARANTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAGOSTA, RAMPI, REALACCI, RICHETTI, RIZZETTO, RIZZO, Andrea ROMANO, Paolo Nicolò ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SCOTTO, SCUVERA, SENALDI, SERENI, SORIAL, SOTTANELLI, SPADONI, SPESSOTTO, TARTAGLIONE, TENTORI, TERZONI, TIDEI, TOFALO, VACCA, Valeria VALENTE, VAZIO, VECCHIO, VELO, VENITTELLI, VIGNAROLI, VILLAROSA, VILLECCO CALIPARI, ZACCAGNINI e ZANETTI (245); FIANO, SERENI, ROSATO, FERRANTI, ROSSOMANDO, CHAOUKI, VERINI, AMODDIO, BARUFFI, BASSO, BINI, BLAZINA, BOCCADUTRI, BRAGA, CAMPANA, CAPODICASA, CAPONE, CAPUA, CARELLA, CARNEVALI, CARRA, CASATI, CAUSI, CENNI, CIMBRO, COCCIA, COPPOLA, CRIVELLARI, DE MARIA, DI LELLO, Marco DI MAIO, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FARAONE, FEDI, Cinzia Maria FONTANA, FONTANELLI, GADDA, GARAVINI, GASPARINI, GHIZZONI, GINEFRA, GRASSI, Lorenzo GUERINI, GULLO, IORI, LA MARCA, LAFORGIA, LATTUCA, LENZI, LODOLINI, MAGORNO, MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARIANI, MARIANO, MARTELLA, MARZANO, MISIANI, MOGHERINI, MOGNATO, MONTRONI, MORETTI, NACCARATO, OLIVERIO, PARRINI, PASTORINO, PETRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, REALACCI, RICHETTI, ROCCHI, ROSTAN, RUBINATO, SCHIRÒ PLANETA, SCUVERA, TARICCO, TENTORI, TERROSI, TIDEI, TULLO, Valeria VALENTE, VELO, VENITTELLI e ZARDINI (280); BRUNETTA, CARFAGNA e PRESTIGIACOMO (1071)

(V. Stampati Camera nn. 245, 280 e 1071)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 settembre 2013*

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia»;

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia».

Art. 2.

(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)

1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto della discriminazione e della violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con cadenza almeno quadriennale.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

46	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 896-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
47	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 958 - Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo
48	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 110 "Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio"
49	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1014 "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" - Edizione provvisoria
50	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015 "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
51	Dossier	Sistemi elettorali: Spagna
52	Dossier	Sistemi elettorali: Francia
53	Dossier di documentazione	Prospezioni di idrocarburi: esperienze italiane, europee ed internazionali
54	Dossier	Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti. Parte I: i Paesi, Parte II: struttura e funzioni
55	Dossier	Partecipazione alla 68a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-27 settembre 2013)
56	Dossier	Decretazione d'urgenza: moniti della recente giurisprudenza costituzionale
57	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 119 "Nuove disposizioni in materia di aree protette"
58	Testo a Fronte	Le novelle alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, nei disegni di legge AA.SS. nn. 119, 1004 e 1034
59	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015 Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Sintesi degli emendamenti approvati e dei relativi articoli -Ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".